



D.R. n. 76 del 12 maggio 2020

**Modifiche al Regolamento del
Comitato per la Ricerca
dell'Università Luiss Guido Carli**

Il Rettore

- Vista la Legge 9 maggio 1089, n. 168 recante "Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica"
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"
- visto il codice di condotta europeo per l'integrità della ricerca
- visto lo Statuto di autonomia della Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, pubblicato in G.U. n. 240 del 15 ottobre 2018
- visto il Decreto Rettorale n.114 del 30 luglio 2019 con il quale è stato emanato il Regolamento del Comitato Etico per la Ricerca dell'Università Luiss Guido Carli
- viste le delibere del Senato Accademico, nella seduta del 28 aprile 2020 e del Comitato Esecutivo, nella seduta del 7 maggio 2020 che hanno modificato la denominazione del Comitato Etico per la Ricerca dell'Università Luiss Guido Carli in Comitato per la Ricerca dell'Università Luiss Guido Carli

Decreta

È modificato il Regolamento del Comitato per la Ricerca dell'Università Luiss Guido Carli, come da testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Prof. Andrea Prencipe

Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali Guido Carli

LUISS



Regolamento del Comitato per la Ricerca dell'Università Luiss Guido Carli

approvato dal Comitato Esecutivo del 24 luglio 2019 su proposta del Senato Accademico del 23 luglio 2019 e
modificato dal Comitato Esecutivo del 7 maggio 2020 su proposta del Senato Accademico del 28 aprile 2020



Art. 1 - Istituzione e finalità

Visto lo Statuto della Luiss Guido Carli, è istituito con Decreto Rettorale il Comitato per la Ricerca dell'Università Luiss Guido Carli (di seguito, per brevità, anche "Comitato"), organismo costituito e composto secondo criteri di interdisciplinarietà e indipendenza.

Il Comitato agisce credendo nella necessità di salvaguardare:

- a) i diritti, la dignità, l'integrità e il benessere degli esseri umani coinvolti in ricerche;
- b) il rispetto e la protezione di ogni altro essere vivente;
- c) il rispetto, la tutela e la conservazione dell'ambiente in ogni sua dimensione e componente;
- d) la libertà e la promozione della scienza.

Art. 2 - Principi generali

Nello svolgimento della sua attività, il Comitato della Ricerca dell'Università Luiss Guido Carli fa riferimento, in un'ottica di pluralismo di orientamenti etici, alla disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale di natura giuridica, deontologica ed etica.

Art. 3 - Funzioni

Su richiesta di singoli ricercatori (professori ordinari, associati, ricercatori, assistant professor, assegnisti e dottorandi) o gruppi di ricercatori afferenti ai quattro dipartimenti, il Comitato esplica, in forma collegiale o attraverso gruppi interni di lavoro, le funzioni di valutazione ed approvazione degli aspetti etici delle attività di ricerca.

Per far questo, il Comitato esamina le autocertificazioni dei singoli ricercatori o gruppi di ricercatori.

Il Comitato valuta gli scopi ed il razionale della ricerca svolta, nonché le modalità attraverso cui i dati raccolti vengono utilizzati e custoditi, a tutela della Luiss come dei diritti dei soggetti in studio e segnala allo sperimentatore miglioramenti da introdurre nel piano di ricerca.

È compito del Comitato gestire la banca dati formata progressivamente con la registrazione delle autocertificazioni e con la richiesta dei pareri.

Il Comitato tiene contatti con i Comitati Etici delle altre Università e con eventuali Centri di ricerca Nazionali ed Internazionali per aggiornamenti e collaborazioni nell'ambito dell'etica collegata alla ricerca.



Art. 4 - Composizione e durata in carica

Il Senato Accademico nomina, su proposta del Rettore, il Presidente e 5 membri del Comitato (di cui almeno 2 esterni alla Luiss).

Il Presidente nomina, tra i componenti del Comitato, un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento.

I componenti del Comitato rimangono in carica tre anni, rinnovabili per un massimo di due mandati.

I nominativi, la qualifica e il curriculum vitae dei componenti del Comitato sono resi pubblici.

Art. 5 - Dimissioni e decadenza dei componenti

In considerazione delle particolari funzioni e della peculiarità dell'incarico, ogni membro deve assicurare la partecipazione alle riunioni e non può delegare altri in proprio luogo.

Le dimissioni di un componente devono essere rassegnate al Rettore, che provvede ad informare il Presidente del Comitato e ad attivare la procedura di sostituzione.

I membri che risultano assenti ingiustificati per tre sedute consecutive, o, comunque, per tre volte nell'arco dell'anno solare, sono considerati decaduti e vengono sostituiti.

Art. 6 - Doveri dei componenti

I componenti del Comitato sono tenuti alla riservatezza sugli atti connessi alla loro attività, sino alla loro divulgazione.

I componenti del Comitato sono tenuti, inoltre, a firmare una dichiarazione, ai sensi della normativa vigente, che li obbliga a non pronunciarsi per quelle sperimentazioni per le quali possa sussistere un conflitto di interessi di tipo diretto o indiretto, attuale o progressivo, quali, ad esempio, il coinvolgimento nella progettazione, nella conduzione o nella direzione della sperimentazione, rapporti di dipendenza con lo sperimentatore, rapporti di consulenza con le aziende interessate o cointeressate.

I componenti che si trovino nella condizione di cui sopra sono tenuti a lasciare la seduta solo limitatamente a quella determinazione e ad astenersi dal voto.



Art. 7 - Funzioni del Presidente

Il Presidente promuove e coordina le attività del Comitato assicurando il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento; sottoscrive i pareri del Comitato e lo rappresenta presso l'Università e gli organismi esterni; convoca e presiede le sedute fissandone l'ordine del giorno; riferisce annualmente al Senato Accademico sull'attività svolta.

Art. 8 – Attività di segreteria e documentazione

Il Comitato della Ricerca dell'Università Luiss Guido Carli si avvale di un'attività di segreteria resa disponibile dalla collaborazione tra i dipartimenti concorrenti.

Art.9 - Convocazione e modalità di deliberazione

Il Comitato si riunisce con una periodicità adeguata all'assolvimento delle sue funzioni, secondo un calendario programmato delle sedute. Il Comitato viene convocato dal Presidente di propria iniziativa o, nel caso di gravi e motivate urgenze, su richiesta di uno dei componenti, e comunque con la periodicità necessaria a rispettare i tempi previsti dalla normativa per l'espressione dei pareri.

La convocazione avviene, per posta elettronica, almeno una settimana prima della riunione.

Il Comitato si riunisce validamente se alla seduta è presente la maggioranza assoluta dei componenti.

In caso di assenza i componenti del Comitato devono darne comunicazione almeno 48 ore prima della seduta, e, possono far pervenire per iscritto le osservazioni sui punti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato esprime il proprio parere, corredato di motivazione, in un apposito documento che viene allegato al verbale. Qualora emergano posizioni discordanti, ogni componente del Comitato può redigere un parere di minoranza che viene allegato al verbale.

Tutti i membri del Comitato hanno facoltà di esprimere un parere in merito ad un progetto per via telematica, anche svincolato dalla convocazione di una regolare seduta, perché gli stessi ricevano via e-mail la comunicazione e la documentazione completa, utile ad esprimere compiutamente il proprio parere.

I pareri formulati dal Comitato non esimono il soggetto che li ha richiesti dalle responsabilità proprie della funzione svolta.



Art. 10- Convocazione dei Direttori di Dipartimento

Su questioni di diretto interesse, il Comitato può invitare, a titolo consultivo, i Direttori di Dipartimento.

Art. 11 - Modalità di funzionamento e termini del procedimento

Per la valutazione e l'espressione del parere, il Presidente può designare uno o più relatori, in ragione della loro competenza, con il compito di introdurre la discussione sul progetto di ricerca anche sottoponendo al Comitato proposte scritte.

Il Comitato ha facoltà di interpellare o di convocare il responsabile della ricerca nonché, esperti esterni indipendenti, incaricati "ad hoc" per esprimere, senza diritto di voto, pareri consultivi su problematiche specifiche all'ordine del giorno.

Il Comitato può nominare specifici Gruppi di studio e di lavoro, con il compito di istruire le singole pratiche e proposte di iniziative e di svolgere i lavori preparatori dell'attività consultiva, propositiva, formativa e di ricerca del Comitato medesimo.

Il parere espresso dal Comitato è comunicato al richiedente entro e non oltre 15 giorni dalla deliberazione del Comitato. Qualora il Comitato esprima parere non favorevole in merito ad un progetto, il responsabile della ricerca, dopo opportuna revisione, ha facoltà di riproporlo all'attenzione del Comitato.

Art. 12 - Forma e requisiti per la richiesta di pareri

Il responsabile della ricerca richiede il parere del Comitato, con istanza indirizzata al Presidente.

Qualora si tratti di una ricerca in fase di proposta, il richiedente dovrà presentare la Scheda Etica richiesta dal bando al Comitato, prima della submission, per un parere preliminare sul progetto in questione.

Qualora si tratti di una ricerca in fase di finanziamento, il richiedente dovrà trasmettere il progetto di studio al Comitato corredato dei seguenti documenti, ove disponibili da bando:

- a) curriculum vitae recente del responsabile della sperimentazione e dei ricercatori eventualmente coinvolti;
- b) una dichiarazione che certifichi che per lo sperimentatore non si configuri alcun conflitto di interessi diretti o indiretti in rapporto allo studio proposto;
- c) descrizione della modalità prevista per il coinvolgimento dei soggetti cui proporre la sperimentazione;



- d) il protocollo della ricerca (chiaramente identificato e datato), contenente le informazioni di base, l'obiettivo, la progettazione, la metodologia e l'organizzazione dello studio, insieme con i documenti di supporto, gli allegati e gli eventuali emendamenti;
- e) abstract della ricerca;
- f) un adeguato riassunto di tutti i dati disponibili circa lo studio proposto.

Art. 13 - Soggetti ammessi a presentare la richiesta

Può presentare richiesta di parere il responsabile del progetto di ricerca che sia docente dell'Ateneo o collaboratore con contratto di durata almeno triennale.

Art. 14 - Disposizioni finali

1. Gli atti del Comitato non sostituiscono la responsabilità giuridica ed etica del richiedente il parere e dei ricercatori coinvolti.
2. Il Comitato uniforma il proprio operato ai regolamenti approvati e vigenti presso la Luiss.